

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
RAFFAELE DONNARUMMA

Sentenza n. 12602/2024
Depositata il 27/08/2024
Il Segretario
ANNA SILVESTRI



Il Presidente
FELICITA PUGLIESE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 01/07/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PUGLIESE FELICITA, Presidente
DONNARUMMA RAFFAELE, Relatore
SUMA MARCELLA, Giudice

in data 01/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3843/2024 depositato il 22/02/2024

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

Francesco Verderosa - VRDFNC87R24D643F

ed elettivamente domiciliato presso dott.francescoverderosa@pec.it

contro

Comune di Casalnuovo Di Napoli

elettivamente domiciliato presso fiscalita.casalnuovo.na@pec.actalis.it

Regione Campania

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario2@pec.regione.campania.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli

elettivamente domiciliato presso dp.1napoli@pce.agenziaentrate.it

Camera Di Commercio Napoli

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 TARSU/TIA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 TARSU/TIA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120221460000289004 TARSU/TIA 2012

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [REDACTED] con ricorso notificato all'Agenzia Entrate, al Comune di Casalnuovo di Napoli, alla Regione Campania e alla Camera di Commercio di Napoli, in data 21/11/2023, impugna comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 26/9/23 relativa a 12 cartelle esattoriali, deducendone la nullità per mancata notifica del preavviso, mancata notifica delle cartelle e altri atti presupposti, prescrizione del credito, prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi, nullità per sproporzione tra valore immobili ed importo oggetto d'esazione, nullità per difetto di motivazione in ordine alla indicazione del valore dell'immobile, alle modalità di calcolo, alla determinazione di interessi, sanzioni e compensi.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, vinte le spese.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha resistito ai motivi di impugnazione, in particolare deducendo

che la prova della notifica delle cartelle sarà fornita dal Concessionario, soggetto su cui grava l'attività. Si è costituita la Regione Campania che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato solamente ADER, avendo essa provveduto a notificare gli atti di sua competenza. Si è costituita la Camera di Commercio che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché le cartelle sono state notificate e per genericità dei motivi di impugnazione.

Alla udienza del 1/7/24, sentito il relatore, il Collegio all'esito della camera di Consiglio, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Limitando l'esame alla ragione più liquida di accoglimento, che assorbe gli altri motivi, va detto che nessuno ha fornito prova della notifica degli atti presupposti. Tutti hanno contestato la propria legittimazione, sostenendo quella esclusiva del concessionario, ma nessuno si è premurato di evocarlo in giudizio, atteso che, alla data di proposizione del ricorso, non era anco previsto il litisconsorzio obbligatorio a carico del ricorrente tra ente impositore e concessionario, essendo, invece, onere dell'ufficio convenuto provocare l'intervento in giudizio dell'Ufficio pretermesso.

La regolarità dell'iscrizione ipotecaria non può prescindere dall'esistenza del titolo per il quale viene effettuata. In assenza di prova della notifica delle cartelle non può ritenersi sussistente il titolo per procedere in esecutivis, nemmeno con la particolare forma di cautela data dall'ipoteca.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di causa che liquida in € [REDACTED] oltre IVA; CPA e rimborso forfetario.

Napoli, il 1/7/2024

Il Giudice estensore

dott. Raffaele Donnarumma

Il Presidente del Collegio

dott.ssa Felicita Pugliese

firmato digitalmente

